



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 2 febbraio 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - componente relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Spartaco Vincenzi** (tessera FISE 002417/E)

### Premesso che

- con atto del 9 dicembre 2015, il sig. **Spartaco Vincenzi** veniva deferito dinanzi a codesto Tribunale, in relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 2 lett. *b*). R.G., e del Regolamento EAD-ECM, nonché dell'art. 63 comma 4, R.G., in relazione al doping del cavallo Winston (N. FISE 14061/E) rilevato a seguito di prelievo disposto in occasione del Concorso Cat. 130 – Arta Terme (UD) il 19 luglio 2015 (sostanze proibite rinvenute: Flufenazina – Flunixinil – Sigla Campione: 5541805);
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 1° febbraio 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 1° febbraio 2016 è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, chiedendo l'applicazione della sanzione di due anni di sospensione e dell'ammenda di € 10.000,00, nonché il difensore dell'incolpato il quale, producendo apposita procura speciale, ha chiesto l'applicazione della sanzione, ridotta ai sensi dell'art. 15 R.G. in ragione della collaborazione processuale, di un anno di sospensione e € 5.000,00 di ammenda;
- il Procuratore Federale ha dato atto della fattiva collaborazione processuale dell'incolpato;
- all'esito dell'udienza del 1° febbraio 2016, il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria, si riservava pertanto di decidere previa apposita camera di consiglio, tenutasi in data odierna;

### Rilevato che

- dalla documentazione in atti, con particolare riguardo al referto dell'analisi eseguita presso il laboratorio antidoping scelto dalla FISE, risulta provata la commissione del contestato illecito disciplinare;
- nel caso di specie, risulta altresì sussistente l'ipotesi della collaborazione processuale *ex art. 15, R.G.*

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 lett. b), R.G. e Regolamento EAD-ECM e 63 comma 4 R.G.

**applica**

al sig. **Spartaco Vincenzi** la sanzione di **un anno di sospensione** da ogni carica e incarico federale e/o sociale (ivi compreso quello di istruttore) e **€ 5.000,00 di ammenda**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e allo stesso sig. Spartaco Vincenzi, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 2 febbraio 2016.

**PRESIDENTE:** f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** f.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** f.to Prof. Avv. Fabio Iudica